



*Direzione Centrale Amministrazione,  
Pianificazione e Logistica*

---

*Settore Approvvigionamenti  
Ufficio Gestione Gare*

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
TONER PER STAMPANTI PER ALCUNE DIREZIONI  
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**  
(in coerenza con i Criteri Ambientali Minimi dettati dal DM 13  
febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014)

**CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE E  
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

## Art. 1 - Oggetto della fornitura

La Società aggiudicataria della RDO si impegna a fornire, alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nel presente documento e negli altri documenti allegati alla RDO, i prodotti indicati nella RDO e dettagliatamente descritti nel Capitolato allegato, nonché tutti i servizi connessi e necessari al trasporto e alla consegna degli stessi.

Il contratto che sarà stipulato con l'aggiudicataria concerne la fornitura di toner per stampanti per le Direzioni Centrali dell'Agenzia delle Entrate ed è regolato dal presente documento allegato alla RDO.

Le condizioni particolari di fornitura contenute nel presente documento formano parte integrante dello stipulando contratto. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Di seguito vengono indicati i quantitativi di toner stimati in base ai fabbisogni storici dell'Agenzia.

prodotto	tipo	copie	quantità	peso
Tamburo per Lexmark MS610	originale	60000	10	1,000
Toner per Lexmark MS610	originale	5000	30	7,700
Toner per Lexmark MS610	rigenerato	5000	30	3,900
Fotoconduttore per Lexmark C736	originale	20000	23	7,100
Fotoconduttore per Lexmark C736	rigenerato	20000	23	3,000
Toner per Lexmark T430	originale	12000	10	1,800
Toner per Lexmark T430	rigenerato	12000	10	0,800
Toner per Lexmark T630	originale	21000	10	1,500
Toner per Lexmark T630	rigenerato	21000	10	0,600
Toner per Lexmark C736 - nero	originale	12000	30	5,400
Toner per Lexmark C736 - nero	rigenerato	12000	30	2,700
Toner per Lexmark C736 - colore	originale	10000	86	22,100
Toner per Lexmark C736 - colore	rigenerato	10000	86	7,700
Toner per Lexmark C532 - nero	originale	4000	4	0,400
Toner per Lexmark C532 - nero	rigenerato	4000	4	0,300
Toner per Lexmark C532 - colore	originale	3000	10	1,300
Toner per Lexmark C532 - colore	rigenerato	3000	10	0,800
Cartuccia di scarto per Lexmark C736	originale	----	14	0,400
Toner per Samsung ML3471	originale	10000	14	1,600
Toner per Samsung ML3471	rigenerato	10000	14	0,700
Toner per Samsung ML5010	originale	20000	7	1,600
Toner per Samsung ML5010	rigenerato	20000	7	1,100
Toner per Xerox Phaser 6180 - nero	originale	3000	14	4,300
Toner per Xerox Phaser 6180 - nero	rigenerato	3000	14	2,200
Toner per Xerox Phaser 6180 - colore	originale	2000	27	8,300
Toner per Xerox Phaser 6180 - colore	rigenerato	2000	27	4,200
Toner per Kyocera FS3920	originale	15000	10	1,400
Toner per Kyocera FS3920	rigenerato	15000	10	0,500

Vaschetta recupero toner per Kyocera FS3920	originale	-----	4	0,100
Toner per Kyocera FS4300	originale	25000	17	3,100
Toner per Kyocera FS4300	rigenerato	25000	17	1,100
Toner per Brother HL5250	originale	7000	7	1,000
Toner per Brother HL5250	rigenerato	7000	7	0,300
				<b>100,000</b>

## **Art. 2 - Peso dei prodotti e importo della fornitura**

La fornitura ha ad oggetto toner per stampanti e multifunzione originali e non originali (compatibili e rigenerati) a minore impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014 pubblicato nella G.U. serie generale n.58 dell'11 marzo 2014.

Almeno il 30% rispetto al totale della fornitura in questione sarà della tipologia rigenerata.

L'importo massimale annuale a base d'asta è pari, al netto dell'IVA, a € 38.855,00 (Euro trentottomilaottocentocinquantacinque/00) e avrà durata annuale a decorrere dalla stipula. Ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008, non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale.

Ai fini dell'aggiudicazione della gara ad ogni prodotto è stata indicata la quantità stimata richiesta.

Pertanto, il valore indicato è da intendersi come massimale contrattuale dovendo intendersi il contratto in questione come contratto quadro, l'Agenzia non è vincolata a richiedere le quantità stimate ma solo quelle di effettivo bisogno.

L'Agenzia procederà in base all'effettivo fabbisogno degli uffici a richiedere, tramite singoli ordinativi di fornitura nel numero massimo di 4 ordinativi per l'intera durata contrattuale, il materiale necessario fino a concorrenza dell'importo massimale, senza obbligo di utilizzo totale dello stesso. L'aggiudicataria, sarà tenuta ad accettare ordinativi di fornitura fino a concorrenza del massimale stabilito, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo massimale sopra indicato.

L'operatore economico dovrà compilare il file excel allegato alla RDO (Elenco prodotti), indicando per ciascun prodotto, il produttore e la denominazione commerciale dello stesso (colonna E), il prezzo offerto per ciascun prodotto (colonna F). Nella colonna G, per ciascuna riga, l'operatore economico dovrà effettuare il prodotto tra il prezzo offerto (colonna F) e le quantità stimate (colonna D). Nella riga 36 del file excel andrà indicata la somma della colonna G. Tale valore va indicato a Sistema, nel rispondere alla RDO, nella voce Prezzo Offerto.

## **Art. 3 - Specifiche tecniche dei prodotti**

Tutti i materiali richiesti nella presente fornitura dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità sia per le caratteristiche tecniche.

Le società partecipanti dovranno essere in grado di fornire sia prodotti originali sia prodotti non originali (compatibili e rigenerati). L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere all'acquisto di materiale originale o non originale, secondo le proprie esigenze.

**All'offerta dovrà essere allegata una dichiarazione attestante l'impegno a fornire, a richiesta dell'Agenzia, tutte le dichiarazioni, certificazioni e documenti in genere, richiamati all'art. 3.2 del presente documento.**

### 3.1 - Definizioni

I prodotti originali sono intesi come i prodotti fabbricati dalle case produttrici delle stampanti, utilizzando cartucce di nuova produzione.

Sono definiti compatibili tutti quei prodotti che vengono costruiti ex-novo, **nel rispetto dei diritti di proprietà industriale**, da Società diverse dalla produttrice della stampante e pertanto non sono rigenerati partendo da una cartuccia esaurita.

Sono definiti rigenerati tutti i prodotti che vengono costruiti partendo da una cartuccia originale esaurita o da una cartuccia compatibile prodotta nel rispetto dei diritti di proprietà industriale.

### 3.2 - Garanzie di compatibilità, qualità di stampa, durata delle cartucce e confezionamento

La Società si impegna a fornire i prodotti quotati in gara che abbiano al momento della consegna presso gli uffici dell'Agenzia una validità di utilizzo di almeno **12** (dodici) **mesi**.

Tutti i prodotti devono avere identificazione del produttore, anno e mese di produzione, essere inseriti in involucro plastico ermetico o simile, onde preservarli da luce ed umidità.

L'imballaggio dovrà essere costituito da un contenitore atto a prevenirne il danneggiamento durante le fasi di trasporto e stoccaggio in magazzino e personalizzato con etichetta tale da permettere di individuare agevolmente il contenuto e il produttore.

I consumabili da stampa rigenerati e/o compatibili offerti devono poter funzionare con le apparecchiature cui sono destinati, devono avere qualità e resa di stampa equivalente a quella dei modelli originali (rif. **allegato 1 - Elenco prodotti**). La resa e la qualità di stampa sono valutati in base alle norme tecniche riportate in calce al presente paragrafo.

Al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti di resa e qualità, l'offerente dovrà allegare all'offerta economica, per ogni prodotto rigenerato/compatibile offerto:

- la certificazione ISO 14024 che includa i requisiti della qualità di stampa e della resa di stampa tra quelli previsti per la sua assegnazione;  
oppure
- una EPD (Environmental Product Declaration) riportante le informazioni sulla qualità di stampa e sulla resa convalidata da un organismo riconosciuto;  
oppure
- una certificazione rilasciata da parte di un organismo riconosciuto che dimostri il rispetto della qualità e della resa di stampa.

Qualora l'offerente non sia in grado di produrre nessuna delle certificazioni sopra menzionate potrà allegare, all'offerta economica, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante che attesti che la funzionalità, la qualità di stampa e la resa di stampa, di ognuno dei prodotti offerti, è equivalente ai prodotti originali.

L'Agenzia si riserva di verificare le certificazioni ed autocertificazioni prima dell'aggiudicazione definitiva.

In ogni caso, l'Agenzia potrà richiedere, nel corso della fornitura, la verifica della conformità relativa alla qualità e alla resa di stampa attestata nella dichiarazione, addebitando il costo della verifica al fornitore. Tale verifica sarà effettuata su un campione di 5 toner per ogni diversa tipologia secondo le indicazioni metodologiche ed i test riportati nelle norme tecniche di seguito elencate:

Resa di stampa per le cartucce di toner:

- ISO/IEC 19752 - Information technology - Method for the determination of toner cartridge yield for monochromatic electrophotographic printers and multi-function devices that contain printer components; (Metodo per la determinazione del rendimento delle cartucce toner per stampanti monocromatiche elettrofotografiche e apparecchiature multifunzione che contengono componenti stampanti);

- ISO/IEC 19798 - Method for the determination of toner cartridge yield for colour printers and multi-function devices that contain printer components; (Metodo per la determinazione del rendimento delle cartucce toner per stampanti a colori e apparecchiature multifunzione che contengono componenti stampanti).

Qualità di stampa cartucce di toner rigenerate:

- DIN 33870-1 Office machines – Requirements and tests for the preparation of refilled toner modules for electrophotographical printers, copiers and facsimile machines – Part 1: Monochrome;

- DIN 33870-2 Office machines - Requirements and tests for the preparation of refilled toner modules for electrophotographical printer, copiers and facsimile machines- Part 2: 4-Colourprinters;

- DIN Technical report No. 155:2007-09 Information Technology -- Office machines: Requirements for remanufactured print engines with toner -- Monochrome/colour;

- ASTM F: 2036 Standard Test Method for Evaluation of Larger Area Density and Background on Electrophotographic Printers.

### **3.3 Tracciabilità di prodotto e caratteristiche produttive**

Gli involucri (detti anche “gusci”) delle cartucce di toner esauste devono provenire da attività di recupero di cartucce originali e/o prodotte nel rispetto dei diritti di proprietà industriale, effettuata in base alle normative vigenti.

La cartuccia rigenerata/ricostruita deve riportare la ragione sociale del produttore, l’anno e il mese di produzione, il codice del produttore dell’involucro originale ricostituito e l’asserzione ambientale autodichiarata, conforme alla norma UNI EN ISO 14021, “rigenerata” o “ricostruita” o, meglio, “preparata per il riutilizzo”.

A tal fine l’offerente dovrà allegare all’offerta economica, per ogni prodotto rigenerato/compatibile offerto:

- il certificato di attribuzione dell’etichetta ambientale ISO di Tipo I (ISO 14024), ad esempio Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, Umweltzeichen, o di altre conformi rispetto al criterio;

oppure

- una dichiarazione ambientale di prodotto ISO di Tipo III, detta comunemente EPD (Environmental Product Declaration), conforme alla norma ISO 14025 che riporti l’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto;

oppure

- l’asserzione ambientale autodichiarata ISO di Tipo II “Rigenerata”, conforme alla norma ISO 14021, convalidata da un organismo riconosciuto.

Per i prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra richiamati, l’offerente deve allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del produttore o dell’importatore recante:

- la ragione sociale e la sede legale di tutte le imprese della filiera (l'impresa produttrice delle cartucce rigenerate, l'eventuale impresa importatrice, l'impresa che ha curato l'attività di raccolta e recupero, se diversa dall'impresa produttrice etc.);
- la sede degli impianti di trattamento e recupero delle cartucce, gli estremi delle relative autorizzazioni per tipologia di attività autorizzata;
- l'attestazione che l'attività di rigenerazione è effettuata su cartucce originali e/o prodotte nel rispetto dei diritti di proprietà industriale esauste e che indichi altresì i bacini dove avviene il recupero di tali cartucce esauste;
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa produttrice delle cartucce rigenerate di accettare una verifica ispettiva presso l'impianto/gli impianti di rigenerazione.

L'Agenzia si riserva di verificare le certificazioni ed autocertificazioni prima dell'aggiudicazione definitiva.

Nei casi di offerta di prodotti non in possesso delle etichette sopra richiamate, né in possesso di una EPD conforme alla norma ISO 140256 o di un'asserzione ambientale auto dichiarata convalidate da un organismo riconosciuto, l'Agenzia si riserva di verificare la veridicità dell'asserzione ambientale "rigenerata" o "ricostituita" mediante verifica condotta da parte di un organismo riconosciuto, addebitando il costo della verifica al fornitore.

### **3.4 Sostanze pericolose e metalli pesanti: limiti ed esclusioni**

Le polveri di toner o l'inchiostro non devono contenere coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche riportate nell'All. XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) né devono contenere mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti possono essere presenti solo sotto forma di contaminazioni derivate dal processo produttivo e non possono superare le 100ppm.

Le polveri dei toner e gli inchiostri non debbono contenere inoltre sostanze classificate come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, né debbono contenere con le seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo:

- H351/R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti);
- H350/R45 (può provocare il cancro);
- H350i/R49 (può provocare il cancro per inalazione);
- H360F/R60 (può ridurre la fertilità);
- H360D/R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati);
- H361f/R62 (possibile rischio di ridotta fertilità);
- H601d/R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati);
- H340/R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie);
- H 341/R68 (possibilità di effetti irreversibili);
- H331 H330/R23 (tossico per inalazione);
- H311/R24 (tossico a contatto con la pelle);
- H372 H373/R48 (rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata);
- H330/R26 (altamente tossico per inalazione);
- H310/R27 (molto tossico a contatto con la pelle);
- H334/R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione);
- H362/R64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno);

Le polveri dei toner e gli inchiostri non devono essere classificate con le seguenti frasi di rischio o indicazioni di pericolo:

- R50/H400; H413/R53; H400 H410/ R50/53; H412/ R52/53; H411/ R51-53; EUH059/R59.

Al fine di verificare il rispetto di quanto richiesto nel presente paragrafo l'offerente dovrà allegare all'offerta economica, per ogni prodotto rigenerato/compatibile offerto:

- il certificato di attribuzione dell'etichetta ambientale ISO di Tipo I (ISO 14024), ad esempio Nordic Ecolabel, o di altre conformi rispetto al criterio; oppure
- una dichiarazione ambientale di prodotto ISO di Tipo III, detta comunemente EPD, conforme alla norma ISO 14025 che riporti l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto.

Qualora l'offerente non sia in grado di produrre nessuna delle certificazioni sopra menzionate potrà allegare, all'offerta economica, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente o produttrice che attesti la conformità sulla base dei dati acquisiti dai produttori tramite le schede di dati di sicurezza delle polveri di toner e degli inchiostri usati.

L'aggiudicatario provvisorio dovrà fornire, qualora non in possesso delle certificazioni o della dichiarazione EPD presunte conformi, le schede di dati di sicurezza delle polveri di toner e degli inchiostri presenti nelle cartucce, conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e contenenti le informazioni richieste dal criterio.

Per i prodotti che non siano in possesso dell'etichetta ambientale Nordic Ecolabel, né di una EPD riportante l'informazione richiesta dal criterio convalidata, né di altra etichetta ambientale ISO di Tipo I, conforme rispetto al criterio, l'Agenzia si riserva di richiedere, nel corso della fornitura, una certificazione da parte di un organismo riconosciuto per attestare il rispetto del criterio, addebitando il costo della verifica al fornitore.

**Considerate le attività di analisi e verifica del rispetto delle garanzie richieste di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4, il fornitore si impegna a comunicare ogni eventuale variazione della marca di toner rigenerato/compatibile fornita nell'esecuzione del contratto rispetto a quella offerta in gara. Ad ogni variazione il fornitore dovrà produrre le certificazioni e/o dichiarazioni previste dal presente paragrafo, fatta salva la facoltà di verifica da parte dell'Agenzia.**

#### **Art 4 - Durata del contratto**

L'Accordo quadro avrà durata di un anno e sarà stipulato alle condizioni di cui al presente documento ed al prezzo stabilito in sede di aggiudicazione.

L'Agenzia non assume alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale.

I corrispettivi unitari offerti devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa, compresi quelli relativi all'imballaggio e al trasporto e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale, anche in caso di variazione di sedi.

#### **Art. 5. – Modalità di esecuzione della fornitura**

Gli ordinativi di fornitura saranno emessi, nei limiti dei contratti esecutivi di riferimento, esclusivamente dall'Ufficio Fornitori.

L'Agenzia potrà emettere ordinativi in relazione al fabbisogno dei propri Uffici senza necessità di rispettare un quantitativo minimo.

L'ordine indicherà le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, e le sedi degli Uffici in

cui dovranno essere eseguite presso le seguenti sedi:

- Agenzia delle Entrate - Via Giorgione, 159 - 00147 Roma;
- Agenzia delle Entrate - Via Giorgione, 106 – 00147 Roma;
- Agenzia delle Entrate - Largo Leopardi, 5 – 00185 Roma;
- Agenzia delle Entrate - Via Licini, 12 – 00155 Roma.

L'elenco degli Uffici presso cui effettuare le consegne potrà variare a seconda delle esigenze dell'Agenzia ed il fornitore nulla potrà eccepire.

L'ordinativo di fornitura sarà emesso via pec.

La consegna dei prodotti deve essere eseguita a cura, rischio e spese del fornitore, presso le Direzioni Centrali e gli uffici da queste dipendenti, nell'ambito del normale orario di lavoro, all'interno dei locali indicati dai destinatari, così come indicato in sede di emissione dell'ordinativo di fornitura.

Tutte le spese di imballaggio, trasporto, trasferimento di materiali al locale di destinazione indicato nell'ordine ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico della Società.

Per ciascuna sede di consegna, la fornitura del materiale dovrà essere completata entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell'ordine.

Il fornitore dovrà indicare con almeno due mesi di anticipo il periodo, coincidente con la chiusura estiva, durante il quale non potranno essere assicurate le consegne nel tempo previsto.

I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento.

Gli imballi dei prodotti offerti, devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono garantire la corretta conservazione del prodotto anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo presso i vari Uffici dell'Agenzia.

All'atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi a quanto previsto nel presente Capitolato e ciò dovrà risultare da apposito verbale controfirmato da entrambe le Parti.

Ogni imballo e, all'interno, ogni singola confezione devono presentare in maniera visibile un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:

- identificazione del prodotto;
- denominazione del produttore;
- resa del prodotto, non inferiore ai requisiti della fornitura;

Ogni esemplare di toner, inoltre, dovrà essere accompagnato dalla scheda di sicurezza di cui al paragrafo 6.

L'Agenzia si riserva la facoltà di rifiutare il materiale consegnato e di chiederne la sostituzione con spese a totale carico del fornitore in caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni.

Il fornitore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, accettata dall'Agenzia. In questi casi il Fornitore dovrà darne comunicazione scritta all'Agenzia entro tre giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza, o in caso di ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi verificatisi nella consegna.

## **Art. 6 – Scheda di sicurezza**

Come previsto dal Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 è richiesta la scheda di sicurezza per ogni tipologia di toner. Ad ogni consegna, ogni esemplare di toner, dovrà essere accompagnato dalla scheda di sicurezza.

La scheda di dati di sicurezza è datata e contiene le seguenti voci:

- 1) identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa;
- 2) identificazione dei pericoli;
- 3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
- 4) misure di primo soccorso;
- 5) misure di lotta antincendio;
- 6) misure in caso di rilascio accidentale;
- 7) manipolazione e immagazzinamento;
- 8) controlli dell'esposizione/protezione individuale;
- 9) proprietà fisiche e chimiche;
- 10) stabilità e reattività;
- 11) informazioni tossicologiche;
- 12) informazioni ecologiche;
- 13) considerazioni sullo smaltimento;
- 14) informazioni sul trasporto;
- 15) informazioni sulla regolamentazione;
- 16) altre informazioni.

## **Art. 7 - Garanzia Provvisoria**

L'offerta deve essere corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all'2% del massimale contrattuale annuale a base d'asta, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

In particolare, l'importo della cauzione è pari ad € 777,01 (Euro settecentosettantasette/01),

- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari. Il versamento della somma potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato all'Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, alle seguenti coordinate bancarie: conto di regolamento n. 621; ABI: 01000; CAB: 03228; CIN: R; IBAN: IT59R0100003228000000000621 presso la Banca d'Italia, nella causale occorrerà indicare la denominazione della procedura;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### **Art. 8 - Responsabile**

Il fornitore dovrà indicare un Responsabile il cui nominativo e recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Ufficio Fornitori.

### **Art. 9 - Obblighi nei confronti del personale dipendente**

L'aggiudicataria si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed

adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. L'aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Resta inteso che l'aggiudicataria è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna a tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione dei Contratti.

L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Art. 10 – Fatturazione e pagamento**

A seguito della totale evasione di ciascun ordinativo, l'Agenzia, dopo l'attestazione di regolare esecuzione da parte degli uffici riceventi, provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall'aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo (calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari) a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla Società.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: X3DZ5I:

Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):

dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell'Agenzia;

- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):

dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell'Agenzia;

- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione);

- Dal 1° luglio 2017 all'Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere "S".

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall'aggiudicataria.

L'aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

#### **Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'aggiudicataria per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile, prima dell'invio dell'offerta, inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), il quale provvederà a comunicarli all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 12 - Responsabilità dell'aggiudicataria**

L'aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti, così come per eventuali danni causati alle stampanti per cattivo funzionamento dei toner (es. pulizia stampante per perdita di polvere di toner).

L'aggiudicataria assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi a tenere indenne l'Agenzia dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

L'aggiudicataria si impegna ad effettuare la fornitura mantenendo invariate le condizioni di fornitura e i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.

### **Art. 13 – Penali, recesso e risoluzione**

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo netto totale contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale sarà applicata anche in caso di consegna di prodotto difettoso o difforme rispetto a quello richiesto e in ogni caso di esecuzione della fornitura difforme dagli obblighi per l'aggiudicataria previsti dal presente documento e nel Capitolato.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- consegna di prodotti diversi da quelli indicati in gara per un numero di unità superiore a cinque;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.

### **Art. 14 - Responsabilità civile e cauzione**

L'aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi

all'esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n.50/2016.

Ai fini del calcolo della garanzia definitiva, il valore del contratto è rappresentato dal massimale contrattuale.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale e deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza dovrà espressamente prevedere la sua validità per tutta la durata dell'appalto.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della società aggiudicataria, l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

L'aggiudicatario ha l'obbligo, in caso di eventuale proroga, di estendere la durata della garanzia fideiussoria.

#### **Art. 15 - Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

#### **Art. 16 - Cessione del credito**

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a

seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

#### **Art. 17 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società**

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'aggiudicataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

#### **Art. 18 - Disposizioni antimafia**

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, l'Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti,

sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

L'aggiudicataria ha sottoscritto i "patti di integrità" previsti dalla legge 6 novembre 2012 n.190, relativa a "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

#### **Art. 19 - Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

#### **Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

#### **Art. 21 – Trattamento dei dati personali e riservatezza**

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e all'eventuale stipula ed esecuzione contrattuale.

Nel contratto che verrà eventualmente stipulato, le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).

I dati personali, necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto, nonché per gli

adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Le Parti si impegnano nel contratto a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Con la sottoscrizione del contratto e per la durata del medesimo verrà nominato il Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.

Per il DIRIGENTE ad interim  
Giuseppe Telesca  
Il funzionario delegato  
Francesco Vasta  
\*Firmato digitalmente

\*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente